

COMUNI DI LONGARE – ARCUGNANO – CASTEGNERO MONTEGALDELLA – NANTO

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL “SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE”.

TITOLO I° ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

Art.1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le materie di cui alla legge 07 marzo 1985 n. 65 e della legge regionale 09 agosto 1988 n. 40.

E’ istituito il Corpo associato di Polizia Locale denominato d’ora in poi “Servizio Unico di Polizia Locale di Longare”.

Art. 2 – Funzioni degli appartenenti al servizio

Il compito principale degli appartenenti alla Polizia Locale è il controllo del territorio e la verbalizzazione di tutte le operazioni di Polizia svolte.

Svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi, in ottemperanza alle indicazioni ed agli indirizzi operativi del sindaco territorialmente competente.

In particolare vigilano:

- *sull’osservanza di leggi, regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali;*
- *sulle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successivi; in materia edilizia, tutela ecologica-ambientale, polizia urbana e rurale, polizia veterinaria (comprese le segnalazioni per la cattura dei cani randagi), polizia mortuaria, annonaria, commercio su area pubblica e privata, pubblici esercizi, igiene e sanità;*
- *svolgono le funzioni di polizia stradale previste dall’art.11 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;*
- *assolvono a compiti di raccolta di informazioni, di norma relative alle attività produttive, commerciali, agricole, ecc., nonché all’effettuazione di accertamenti e rilevazioni nel campo dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi pubblici competenti I.N.A.I.L.; I.N.P.S.; C.C.I.A.A., ecc.);*
- *la gestione delle pratiche relative agli oggetti smarriti;*
- *adempono a compiti di polizia giudiziaria mediante la repressione dei reati;*
- *alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65;*
- *concorrono al mantenimento dell’ordine pubblico, conformemente ai limiti posti dalla normativa vigente;*
- *il rispetto delle leggi antiterrorismo e sull’ospitalità/assunzione degli stranieri;*
- *alla scorta e l’accompagnamento nel corso del trasferimento con l’ambulanza delle persone assoggettate all’accertamento e/o trattamento sanitario obbligatorio;*
- *prestano soccorso e svolgono funzioni di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri, d’intesa con gli organi competenti;*

- *prestano servizio d'onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche manifestazioni o cerimonie e forniscono, su disposizioni del sindaco, la scorta del gonfalone del Comune e, sempre nell'ambito comunale, a quello della Regione;*
- *collaborano con le altre forze di polizia di Stato nell'ambito del territorio intercomunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, previa disposizione del sindaco, purché ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata delle competenti Autorità.*

Su richiesta di ogni singolo Comune, avvallata dal Comitato di Coordinamento del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare, può essere affidato l'esercizio temporaneo di funzioni diverse da quelle sopra elencate, purché non conflittuali o denigranti la specifica professionalità degli addetti alla Polizia Locale.

TITOLO II*

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3 – Organico del Servizio Unico di Polizia Locale

L'organico del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare viene individuato in funzione delle dotazioni organiche delle varie amministrazioni comunali associate, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

L'organico di ogni ente convenzionato è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dalla normativa vigente.

Art. 4 – Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal comandante, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi.

Il responsabile ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta al responsabile l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

L'ordinamento gerarchico del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare è rappresentato dalle fasce di appartenenza ricoperte dagli agenti; a parità di collocazione nella fascia, dall'anzianità della stessa, ed a parità di anzianità dall'ordine della graduatoria di merito del concorso per l'acquisizione della fascia medesima.

Art. 5 – Attribuzioni del comandante

Il comandante del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare è responsabile verso il sindaco o l'assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.

Per l'organizzazione dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al responsabile spetta di:

- a) *emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'amministrazione;*
- b) *disporre, in applicazione del regolamento generale del personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;*
- c) *mantenere i rapporti con la stampa e gli altri servizi di informazione nei limiti delle proprie attribuzioni;*
- d) *coordinare i servizi di polizia con quelli delle altre Forze di Stato e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalle singole amministrazioni;*
- e) *rappresentare il Servizio Unico di Polizia Locale nei rapporti interni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;*

- f) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale, nonché a tutte le commissioni in cui si trattano argomenti che riguardano la Polizia Locale, purché non in contrasto con la vigente normativa;
- g) assegnare i mezzi di cui è dotato il Servizio Unico di Polizia Locale e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze del servizio;
- h) rispondere al sindaco o all'assessore delegato dei risultati rispetto agli indirizzi.

In caso di assenza temporanea o impedimento, il responsabile è sostituito dal vice-comandante e in assenza di quest'ultimo, dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio, in caso di parità di grado, al più anziano di servizio nel grado stesso (per gli agenti, in materia di polizia giudiziaria limitatamente alle proprie funzioni).

Art. 6 – Attribuzioni degli ufficiali di Polizia Locale

Gli ufficiali di Polizia Locale coadiuvano il comandante e sono responsabili della direzione della struttura cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo del personale dipendente.

I compiti degli ufficiali di Polizia Locale, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i migliori risultati;
- curare la distribuzione degli agenti ai diversi servizi, secondo la necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale;
- studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni dei servizi avanzando proposte e suggerimento utili a migliorare la situazione;
- rappresentare il comandante in tutti i servizi di sua competenza, ai quali lo stesso non può partecipare;
- verificare se i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e l'operatività degli agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato dal responsabile nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti istituzionalmente.

Art. 7 – Compiti degli agenti di Polizia Locale

Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi sono tenuti a prestare il loro lavoro utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Art. 8 – Qualifiche degli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale

Nell'ambito territoriale della convenzione, gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare mantengono le qualifiche dei rispettivi Comuni di appartenenza in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III*

ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 9 Formazione di base per agenti neo assunti

I vincitori di concorsi per posti di agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione, se previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare.

Art. 10 – Qualificazione professionale per gli ufficiali di Polizia Locale

I vincitori di concorsi per posti di ufficiale di Polizia Locale sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale, se previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno degli uffici del Comando del Servizio Unico di Polizia Locale mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio. Viene comunque garantito da parte del Comando la tempestiva informazione anche attraverso la distribuzione di adeguato materiale divulgativo, in ordine alle nuove disposizioni che incidono sull'operatività degli addetti.

L'aggiornamento professionale degli addetti alla Polizia Locale viene effettuato in conformità alla normativa statale e regionale vigente.

TITOLO IV*

UNIFORME, GRADI, ARMA E DOTAZIONE

(deliberazione di Giunta Regionale del Veneto datata del 06 agosto 2004 n. 2689, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 2003 n. 41).

Art. 12 – Uniforme di servizio

L'amministrazione di appartenenza fornisce l'uniforme di servizio, tramite il Comune referente.

Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle definite dalla normativa regionale vigente.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 13 – Gradi e distintivi

I gradi, i distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle qualifiche funzionali ed anzianità degli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alla normativa regionale vigente, in particolare della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto datata 06 agosto 2004 n. 2689, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 2003 n. 41, le quali vengono recepite integralmente con il presente regolamento, precisando che per la struttura del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono previsti più di sette addetti, con un territorio intercomunale di Kmq. 104,02 e 21.172 residenti (al 30 aprile 2010).

qualifica	grado	distintivo di grado
<i>ufficiale (comandante)</i>	<i>vice commissario</i>	<i>2 stelle bordate in rosso</i>
<i>ufficiale (vice comandante)</i>	<i>vice commissario</i>	<i>2 stelle dorate</i>
<i>agente (vice comandante)</i>	<i>grado in possesso</i>	<i>bordatura azzurra al distintivo di grado in possesso</i>
<i>agente (con almeno venticinque anni di anzianità)</i>	<i>assistente scelto</i>	<i>3 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</i>
<i>agente (con almeno quindici anni di anzianità)</i>	<i>assistente</i>	<i>2 chevron argentati su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</i>
<i>agente (con almeno cinque anni di anzianità)</i>	<i>agente scelto</i>	<i>1 chevron argentato su piastrina rettangolare con fondo azzurro e bordo argentato</i>
<i>agente (fino a cinque anni di anzianità)</i>	<i>agente</i>	<i>nessun distintivo</i>

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

Ogni altro distintivo dovrà preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione.

Art. 14 – Arma di ordinanza

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare, in possesso della qualifica di agente di P.S. sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale di attuazione del decreto Ministero Interni del 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere portata secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma.

Gli agenti sono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti alla Polizia Locale si esercitano annualmente al tiro presso il poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Il comandante esegue e dispone periodicamente controlli delle armi per verificarne la funzionalità.

Art. 15 – Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio Unico di Polizia Locale in forma associata sono disciplinate in conformità alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione al Comando o singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente al fine del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalandone ogni necessità di manutenzione.

La scelta dei consegnatari è fatta dal comandante o da un delegato.

Art. 16 – Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal comando;*
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal comandante;*
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti di fogge particolari, sempre previa approvazione del comandante.*

Art. 17 – Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono muniti di una tessera di servizio che certifica l'identità, la qualifica ed il grado della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6/4° comma del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Tutti gli appartenenti al servizio che operano all'esterno devono sempre portare con se la tessera di servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V°

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 18 – Finalità generali dei servizi

Il Servizio Unico di Polizia Locale di Longare svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui all'art. 3 al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi delle amministrazioni e di contribuire con le prestazioni di ogni appartenente, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V° e l'impiego del personale secondo le modalità previste nel titolo VI° successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalle amministrazioni per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 19 – Servizi di polizia stradale

Per perseguire delle finalità del precedente art. 1 sono istituiti servizi per la disciplina della circolazione.

Art. 20 – Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio o altri mezzi di comunicazione al comando. Questi servizi hanno il compito di intervenire in località indicate secondo le istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare in forma associata.

Art. 21 – Servizi di polizia amministrativa

Sono istituiti appositi servizi per la vigilanza in materia di polizia amministrativa, commerciale, artigianale, industriale, annonaria, ambientale, sanitaria, ecc.,

Art. 22 – Obbligo della guida di auto-motoveicoli e dei vari collegamenti

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti di istituto, nel rispetto dell'art. 139 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; del Decreto Ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e della circolare prefettizia n. 48 del 18 aprile 2005.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalandone ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

I servizi esterni sono, salvo diversa disposizione del comando, collegati con apparecchio ricetrasmittente o altri mezzi di comunicazione al comando.

Gli operatori devono mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando.

Art. 23 – Obbligo d'intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano una scheda riassuntiva sugli interventi effettuati.

Art. 24 – Ordine di servizio

Il comandante o chi lo sostituisce, dispone gli ordini di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente:

- turno e orario;
- posto di lavoro;
- modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro che possono essere assegnati accanto all'ordine, o stesi sul foglio a parte da consegnare al dipendente, oppure in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio, giornalmente, al fine di verificarne eventuali modifiche.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 25 – Efficacia dei servizi

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente le amministrazioni sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro rispondenza rispetto alle finalità generali indicate all'art. 18, così da individuare l'efficacia globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI*

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

Art. 26 – Assegnazione e impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del comandante.

Art. 27 – Uso degli strumenti in dotazione al Comando

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 28 – Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici, inerenti ai compiti istituzionali del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare.

Art. 29 – Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;*
- b) in situazioni di emergenza, anche in assenza di ordine superiore;*
- c) in attesa dell'orario dell'appartenente al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.*

Art. 30 – Reperibilità

Il sindaco, su proposta del responsabile, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

TITOLO VII•

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31 - Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dipendente del Comune di Longare, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art. 18.

Art. 32 – Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti alla Polizia Locale prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate nell'art. 16.

Quando è in uniforme l'appartenente al servizio deve avere cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 33 – Orario e posto di servizio

Gli appartenenti del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare in servizio stradale, devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che termina deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo, in caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando o il comandante o il superiore, dal quale ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono tenuti per esigenze del servizio o incombenze straordinarie a prestare la propria opera prolungandola anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 34 – Rapporti interni

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 35 – Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente del Servizio Unico di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia collettiva.

Egli deve corrispondere alla richiesta dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella a cui si rivolge.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 36 – Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le Autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- *per coloro che stanno effettuando la regolamentazione manuale del traffico;*
- *per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;*
- *per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.*

TITOLO VIII*

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTO E PROVVIDENZE

Art. 37 – Assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempito mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 38 – Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio Unico di Polizia Locale di Longare possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica.

Art. 39 – Segnalazioni particolari

Il comandante segnala al sindaco di appartenenza i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 40 – Trattamento economico

Il Comune referente, per conto delle Amministrazioni comunali di ogni singolo appartenente, corrisponde al personale le retribuzioni e le contribuzioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO IX•

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Rinvio al regolamento generale per il personale del comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano agli appartenenti del Servizio Unico di Polizia Locale di Longare le normative contenute nel regolamento del personale del Comune referente.

Art. 42 – Rinvio a disposizioni generali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.